

SCHEMA DI CONVENZIONE

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.63, CO.2, LETT.B) NN. 2 E 3, DEL D.LGS.N.50/2016 E SS.MM.II., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INSERITI IN PTORS DELLA REGIONE SICILIANA A FAR DATA DAL 24 MAGGIO 2017 AL 13 SETTEMBRE 2017

NUMERO GARA: 6887181

TRA

Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia-Assessorato Regionale Dell'Economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro, con sede in Palermo via Notarbartolo, 17 P.IVA.02711070827, in persona del Direttore della Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia avv. Fabio Damiani

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA _____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo comprendente, oltre alla stessa, la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA _____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC Regione Siciliana è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);

b) che la CUC Regione Siciliana, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla L.R. n. 9/15 e D.P.C.M. 24.12.2015, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'indizione della procedura per l'affidamento dei prodotti farmaceutici inseriti in PTORS occorrenti alle Aziende facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione

Siciliana, attraverso una procedura negoziata di cui è stato dato avviso sul portale dell'Assessorato dell'Economia e della Regione Siciliana ed in GURS;

c) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana, né tantomeno la CUC Regione Sicilia, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati della fornitura *de qua*, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di stipulare fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i contratti della/e fornitura/e con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che utilizzano la presente Convenzione;

d) l'importo di aggiudicazione/valore contrattuale è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante per la Centrale Unica di Committenza e per le AA.SS./OO., alle quali non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dei Fornitori/Operatori Economici.

e) al mancato raggiungimento dell'importo di aggiudicazione/valore contrattuale, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti, atteso che le AA.SS./OO. sono in grado di determinare le proprie esigenze solo in via di approssimazione, eventualmente analizzando lo storico ed in ragione della mutevolezza del fabbisogno reale in rapporto a:

- perdita dei brevetti;
- andamento del mercato;
- mutamenti della platea di pazienti;
- discrezionalità dei medici prescrittori;
- nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico;

f) è consentita la revisione in ribasso dei prezzi medesimi nella misura stabilita dagli eventuali provvedimenti riportanti condizioni più favorevoli adottati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore;

g) che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed il Fornitore attraverso la stipula di contratti nei quali saranno indicati l'esatto importo della/e fornitura/e richiesta/e ed il luogo di esecuzione;

h) che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

m) che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente preso in considerazione quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

n) che la presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto della presente Convenzione è la fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della Regione Siciliana dal 24 maggio 2017 al 13 settembre 2017 così come definito nel Capitolato tecnico in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana. Costituisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli atti di adesione della Convenzione (contratti).

In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il lotto/lotti oggetto dell'affidamento.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CUC Regione Siciliana, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

1. Con la stipula del contratto d'appalto con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle stesse Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, a prestare la fornitura del principio attivo come indicato in disciplinare e nel capitolato tecnico.

2. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

3. Le prestazioni oggetto della fornitura verranno remunerate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.

Art. 2 DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 43 mesi (più ulteriori 6 mesi di proroga). Per durata della Convenzione s' intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie/Ospedaliere di cui sopra potranno emettere Ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento della fornitura oggetto della Convenzione.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere Contraenti mediante contratto d'appalto, hanno la durata massima sopraindicata.

3. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.

Art. 3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare la fornitura oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, spese e rischi relativi alla fornitura oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all' esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni in perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell' esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e/o della C.U.C. - Regione Siciliana, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed alla C.U.C. Regione Siciliana per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla C.U.C. - Regione Siciliana, per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente alla C.U.C. Regione Siciliana ed alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni dei Responsabili delle forniture, le variazioni dei prezzi ed ogni altra variazione utile anche per la regolare esecuzione dell'appalto;
- g) non opporre alla C.U.C. - Regione Siciliana ed alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e la C.U.C. - Regione Siciliana da tutte le conseguenze derivanti dall' eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a:

(a) dare immediata comunicazione alla C.U.C. - Regione Siciliana ed alle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

(b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi o che venissero comunicati successivamente.

Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura oggetto della Convenzione dovrà essere prestato in somministrazione e con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni contrattuali. In particolare acconsente fin d'ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/ o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall' art. 106 del D.L.gs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.

I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e/ o la C.U.C. Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Oltre agli obblighi derivanti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto, altresì, obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a C.U.C. - Regione Siciliana ed alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere interessate, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle lavoro o fornitura affidati.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla C.U.C. - Regione Siciliana.

In particolare, pena l'applicazione delle penali, come determinate nel capitolato tecnico, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare alla C.U.C. -Regione Siciliana ogni modificazione e/ od integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/ integrativo;

b) comunicare tempestivamente alla C.U.C. - Regione Siciliana ed alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ART. 5 VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed alla C.U.C. Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

In ogni caso, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere procederanno alle verifiche delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la C.U.C. Regione Siciliana si riserva di risolvere la Convenzione di tal chè conseguentemente anche i contratti che ne derivano perderanno efficacia.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d D.l.gs. n. 50/ 2016, alla verifica di conformità per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione od affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Azienda Sanitaria/ Ospedaliera contraente provvederà a dare comunicazione alla C.U.C. Regione Siciliana per gli adempimenti successivi.

La C.U.C. Regione Siciliana potrà, comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo della fornitura erogata dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standards previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a C.U.C. Regione Siciliana con periodicità almeno trimestrale alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione od il ritardo nella trasmissione dei reports comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato dal Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, la C.U.C. Regione Siciliana si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/ requisiti attinenti al prodotto e/ o processo che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti od al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

In materia di penali trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

La richiesta e/ od il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall' adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l' obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che ciascuna Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera escuterà dalla ditta aggiudicataria la **cauzione definitiva** quantificandola avendo riguardo all'importo di aggiudicazione del proprio contratto nonché potrà regolamentare, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato tecnico, la procedura di contestazione dell'inadempimento anche attraverso previsioni aggiuntive/ migliorative per la stessa in ragione delle peculiarità tecniche locali della fornitura di che trattasi.

ART.6 RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) la fornitura abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione/ dei contratti attuativi;
- d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto conseguente alla

convenzione, beni e/ o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

e) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;

f) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera;

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato Tecnico (all'art.9).

h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni relative alla Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali, Diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari, Protocollo di legalità;

2. La C.U.C. - Regione Siciliana e le singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere, in ogni caso, procederanno a risolvere la Convenzione ed ai contratti attuativi al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare quando:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti ed è sempre causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/ 2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

ART.8 RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere e/ o la C.U.C. Regione Siciliana hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Aziende stesse e/ o alla C.U.C. Regione Siciliana, come indicato all'art.7 della presente Convenzione).

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

La C.U.C. Regione Siciliana tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a C.U.C. Regione Siciliana da parte dei medesimi Fornitori e/ o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/ 2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART.9 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Ciascun Fornitore, ai sensi dell'art.14 del Capitolato Tecnico, ha l'obbligo di mettere a disposizione:

a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti. In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi .

b) Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica. Al fine di garantire un contatto diretto tra le Amministrazioni e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il fornitore dovrà segnalare alla stazione appaltante Sicilia un numero telefonico personale e una mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata alla stazione appaltante Sicilia in modo tempestivo.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto/ la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e la C.U.C. Regione Siciliana, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione.

E' ammesso il subappalto con i limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del _____ % dell' importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura _____

_____, come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e presso l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente (del Contratto attuativo) almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

b) che al momento del deposito del contratto di subappalto (a conferma di quanto dichiarato in domanda di partecipazione alla procedura ed in DGUE) l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli Contratti di Fornitura nelle ss.ipotesi :

- in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- in cui siano intervenute a carico del fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/ 2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. abbia avuto esito negativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, il fornitore accetta espressamente le clausole contemplate dal Protocollo allegato al disciplinare di gara, pubblicato nella sezione ad essa riservata sul sito della C.U.C. Regione Siciliana.

Il fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Il fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al comma precedente, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Il fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all art.10 del D.P.R. n. 252/ 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre

imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 13 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun contratto d'appalto sono indicati nell'Offerta Economica.

I corrispettivi dell'appalto sono soggetti ad i.v.a. di legge, pertanto la presente Convenzione è soggetta all'imposta fissa di registro a carico del Fornitore.

ART. 14 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/ o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità od inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della C.U.C. Regione Siciliana e/ o delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti di legge.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa

volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto e nell'interesse adeguatamente motivato da parte della singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per le controversie sorte relativamente alla presente Convenzione stipulata tra la C.U.C. - Regione Siciliana è competente il Foro di Palermo.

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Cuc Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Palermo, li ____ ____

CUC Sicilia

Dott. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CUC Sicilia

Dott. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Palermo, li ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____